

**IN BREVE n. 30 - 2021**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*



**OLIMPIADI**  
**di**  
**TOKYO**  
**32esima**  
**EDIZIONE**

Con un anno di ritardo, si aprono ufficialmente le Olimpiadi di Tokyo, davanti all'imperatore Naruhito.

La 32/esima edizione dei Giochi sarà senza pubblico.

Le competizioni si svolgeranno

fino al 9 agosto ed in gara ci saranno 11mila atleti. L'Italia schiera 384 atleti, la delegazione più numerosa di sempre.

Le Olimpiadi moderne sono il complesso di competizioni sportive internazionali, dette anche Giochi olimpici, istituite nel 1896 per iniziativa del barone Pierre de Coubertin, che intendeva far rivivere lo spirito dei più famosi giochi sacri dell'antichità, celebrati in onore di Zeus a Olimpia.



**NUMISMATICA ZECCA ITALIANA - NUOVO CONIO**

**- 2 Euro Proof Professioni Sanitarie**

prezzo di € 33.00

**- 2 Euro FDC Professioni Sanitarie**

prezzo di € 18.00

**- 5 Euro Cupronichel FDC Tortellino & Lambrusco**

prezzo di € 39.00

## QUESTI TAGLI INACCETTABILI ALLE PENSIONI DI REVERSIBILITÀ

Lettera al Direttore di Quotidiano Sanità a cura di Marco Perelli Ercolini



**23 LUG** - *Gentile Direttore,*

la Corte dei Conti nel Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2021 chiede di ripensare il sistema di tassazione delle pensioni, denunciando il persistere di “sbilanciamenti” sui redditi medi nonché andamenti “irregolari e distorsivi delle aliquote marginali effettive”, affermazioni che ben si ingranano alle pensioni di reversibilità.

La legge Dini del 1995 ha tagliato le pensioni di reversibilità del coniuge superstite senza figli a carico in relazione al suo reddito e qui la prima osservazione: la pensione di reversibilità è una forma previdenziale e non assistenziale, che deriva da un tacito contratto sociale: prestazione sostenuta da espliciti versamenti contributivi a

valore corrente durante tutta la vita lavorativa. E' giusto, è corretto? Purtroppo un diritto soggettivo è stato cancellato da una necessità economica!

Ma il taglieggiamento non è finito: la scure fiscale, infatti, va ad incidere pesantemente con l'applicazione della aliquota marginale (del 38? del 41? o del 43%?) essendo assommata per l'imposizione fiscale ai redditi del coniuge superstite.

La pensione, in atto o che sarebbe spettata al de cuius, sarebbe tassata col sistema impositivo graduale a scaglioni di reddito, la pensione di reversibilità assommata ai redditi del coniuge superstite, invece, è tutta fiscalizzata in base alla aliquota marginale, sistema che ben si inquadra in quanto rilevato nel Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2021 della Corte dei Conti:...andamenti “irregolari e distorsivi delle aliquote marginali effettive”.

Mi avrebbero fatto osservare che probabilmente una pensione di reversibilità potrebbe dare al fisco, più di quanto darebbe la pensione del de cuius....meglio non approfondire....

Si spera dunque, giustamente, che il legislatore intervenga a correggere questi iniqui tagli sulle pensioni e, in particolare, riveda il trattamento fiscale in base all'aliquota marginale su questi trattamenti di pensione che ripeto non sono assistenziali, ma derivano da pesanti versamenti contributivi.

Noi come Federspev siamo da sempre al fianco dei diritti dei pensionati e la FEDER.S.P.e V. (Federazione Nazionale Sanitari Pensionati e Vedove) è infatti l'unica associazione sindacale che non si occupa solo di titolari di pensione, ma si fa carico istituzionalmente anche dei problemi delle loro vedove, che entrano a far parte in prima persona degli Organi Direttivi dell'Associazione stessa.

Nella nostra Federazione dei Pensionati Sanitari (medici, veterinari e farmacisti), Vedove e Superstiti, che ricordo, è apartitica, senza scopo di lucro, tocchiamo con mano il disagio di questi tagli sulla vita delle persone e riteniamo che sia urgente una riflessione da parte del Governo per tutelare meglio i diritti dei cittadini.

## BONUS DI ANZIANITÀ SULLE PENSIONI INDIRETTE da ENPAM Previdenza n.27 del 23 luglio 2021 - Lettere al Direttore a cura di Alberto Oliveti

*Nella malaugurata ipotesi che un libero professionista iscritto alla Quota B Enpam dovesse venire a mancare prematuramente (supponiamo a 45 anni, dopo 20 anni di contribuzione alla Quota B e che nel frattempo ha anche esercitato il riscatto degli anni di Laurea), i 20 anni di contributi pagati alla Quota B verrebbero restituiti ai familiari? Il riscatto degli anni di laurea verrebbe restituito ai familiari? P.G*



Gentile Collega,

l'esempio che citi è il caso tipico della pensione indiretta. L'iscritto che muore prima dell'età per la pensione (68 anni) lascia ai familiari beneficiari (principalmente coniuge e figli) una rendita pensionistica che l'Enpam assicura con un sistema di garanzie molto forte. La Fondazione infatti calcola la pensione aggiungendo ai versamenti fatti dall'iscritto tanti anni quanti gliene mancavano per arrivare all'età della pensione (68 anni) fino a un massimo di dieci (in caso di

morte per Covid si arriva a 20).

Nell'esempio che fai, quindi, è come se il professionista avesse versato per 30 anni, e non 20 come invece ha fatto nella realtà. I periodi eventualmente riscattati vengono conteggiati nell'assegno. Inoltre, se il professionista non ha completato il riscatto che aveva richiesto, i familiari possono anche decidere di ultimarli. Il costo verrebbe detratto dall'assegno con una trattenuta del 20%, ma il beneficio verrebbe assicurato da subito.

*Alberto Oliveti*  
*Presidente Fondazione Enpam*

### ***Stridente contrasto delle reversibilità ENPAM rispetto alle reversibilità INPS***

## **COSA SUCCEDERA' AI MEDICI CON IL PNRR - PNRR, IL NODO DELLA PROSSIMITÀ** da ENPAM Previdenza n.27 del 23 luglio 2021 a cura di Alberto Oliveti

In un romanzo distopico pubblicato nei primi anni '30, Aldous Huxley descrisse un mondo nuovo suddiviso in caste plasmate, oggi si direbbe geneticamente, affinché svolgessero il ruolo assegnato. L'organizzazione di questa società visionaria e omologante aveva come obiettivo il benessere comunitario.

Qualsiasi espressione di individualità veniva subordinata a un efficientismo produttivo e razionale di interesse collettivo.

Ogni problema appariva risolto, ma la realtà era nei fatti disumanizzante. In modo molto meno fantascientifico il richiamo comunitario torna oggi con le **nuove proposte sulla medicina del territorio**.

Il Covid ha espresso l'esigenza di due priorità d'intervento: i vaccini e la prossimità delle cure. Mentre il percorso vaccinale procede spedito, del secondo aspetto si occupa il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) che, nelle sue proposte, prevede sostanzialmente tre presidi: la casa della persona, la casa della comunità e l'ospedale della comunità. Il tutto supportato da telemedicina e gestione efficiente dei dati.

Per i **casi gravi e cronici** si investe sull'assistenza e sulle cure direttamente al **domicilio delle persone**, mentre con l'**ospedale di comunità** si crea un **luogo delle cure intermedie fra il territorio e l'ospedale vero e proprio**.

**Il luogo di primo accesso per le esigenze di salute del cittadino diventa invece la Casa della Comunità, e non più lo studio del medico di medicina generale.** L'obiettivo dichiarato è rafforzare l'equità d'accesso, la vicinanza territoriale e la qualità dell'assistenza. I numeri parlano chiaro: in Italia ci sarà una Casa della Comunità ogni 115 chilometri quadrati.

Mentre oggi c'è un sistema di studi medici diffuso capillarmente sul territorio, per il domani si immagina che il cittadino possa percorrere diversi chilometri, per raggiungere il punto di accoglienza, dove accanto ai medici, e a vari operatori sanitari e sociali, assumeranno un ruolo gestionale importante i nuovi infermieri di famiglia.

Come l'acqua del mare sul bagnasciuga, quella immaginata nel Pnrr è dunque **una 'prossimità' che in ogni caso concettualmente si ritrae rispetto alla pur non ottimale situazione attuale**, se non prevedrà il potenziamento della rete degli studi professionali periferici in stretta interrelazione con il nodo centrale. Si centra la riforma dell'assistenza primaria in via prioritaria sui presidi, e sul loro finanziamento iniziale, ma si lasciano solo tratteggiati funzioni, attività e compiti professionali, sorvolando sulla relazione medico-paziente.

Di fatto, si declina la prossimità prendendo distanza dalla possibilità di libera espressione dell'insieme dei bisogni e dei problemi di salute dei singoli cittadini, riservando l'assistenza a casa solo per quelli "fragili".

**Il rapporto fiduciario**, che caratterizza la relazione individuale, invece **non è mai menzionato**.

**Non si può certo affermare che il sistema della medicina territoriale oggi sia perfetto.**

**Tutt'altro.** Parafrasando Benedetto Croce nella sua critica al panlogismo hegeliano, dovremmo però anche in questo caso distinguere cosa c'è di vivo e cosa c'è di morto nell'attuale assistenza primaria, passare da una dialettica degli opposti, a tipo bello-brutto, ad una dialettica dei distinti in cui trovino spazio le valutazioni su appropriato, condiviso, aggiornato, solo per dirne alcuni.

Credo non ci possa essere una soluzione solo incentrata sul finanziamento di nuovi presidi strutturali alla questione delle cure primarie.

La medicina di comunità è importantissima, perché proprio la comunità è uno dei luoghi, insieme alla famiglia e al lavoro, dove si realizza la personalità umana. Deve integrare, non sostituire, il ciclo fiduciario di assistenza che lega nel tempo il cittadino al suo medico di scelta, notoriamente il più efficiente nel rapporto tra costo, volumi di attività e beneficio, se ben condotto e supportato.

**Arretrare togliendo di fatto all'individuo la referenza di un proprio medico di fiducia**, operante in un team multi professionale integrato, **non può essere il futuro del nostro Ssn**.

Alberto Oliveti

*Presidente della Fondazione Enpam*

**Questo articolo è l'editoriale di apertura del n. 3/2021 del Giornale della Previdenza dei Medici e degli Odontoiatri (edizione cartacea)**

**Per scaricare l'intero documento [clicca qui](#).**

## **IL CONSENSO PRESTATO NON IMPLICA ANCHE LA LIBERTÀ DI SCELTA DEI TRATTAMENTI**

da DoctorNews di sabato 24 luglio 2021 a cura di avv.Ennio Grassini

Nemmeno assume rilievo l'aver effettuato trasferimenti del paziente da reparti e strutture deputate alla cura di pazienti acuti a reparti e strutture deputate alla cura di pazienti sub acuti o lungo degenti, considerato che il principio del consenso informato del paziente implica la libertà di scelta di cure tra quelle individuate come concretamente praticabili dai medici e non la libertà di scelta di trattamenti, collocazioni e terapie insindacabilmente individuati come preferiti dal paziente medesimo: la valutazione clinica e l'individuazione delle opportunità di cura sono pur sempre atto medico rimesso alla competenza tecnica e specialistica del professionista.

## **FRANCOBOLLI 2021 - NUOVE EMISSIONI**

- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "il Patrimonio naturale e paesaggistico" Serie Turistica: Bologna**

Data di emissione: 23 luglio 2021

- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "il Patrimonio naturale e paesaggistico" Serie Turistica: Norcia**

Data di emissione: 23 luglio 2021

- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "il Patrimonio naturale e paesaggistico" Serie Turistica: Maratea**

Data di emissione: 23 luglio 2021

- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "il Patrimonio naturale e paesaggistico" Serie Turistica: La Maddalena**

Data di emissione: 23 luglio 2021

### **L'IVA INDETRAIBILE È DEDUCIBILE PER CASSA**

Pro-rata: l'IVA indetraibile è deducibile per cassa nel periodo di imposta del pagamento come componente negativo del reddito di imprese. Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 20435 del 19 luglio 2021: *"l'IVA indetraibile per effetto del pro-rata generale di cui all'[art. 19, quinto comma, DPR 633/72](#) è deducibile per cassa nell'anno del pagamento quale componente negativo del reddito di impresa"*.

**ALLEGATI A PARTE - CORTE CASS. sez.5 Civile - Sentenza n. 20435 del 19 .07.2021 (documento 165)**

### **RDL 14 aprile 1939 n. 636 (convertito in legge 1272/1939) - REVERSIBILITA'**

L'articolo 13 della conversione in legge (n.1272/1939) che ha introdotto la reversibilità a favore dei superstiti dell'assicurato (lavoratore); intervento di alto valore sociale:

#### **Articolo 13 – LEGGE 1272/1939**

Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a), e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi.

Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'articolo 12:

- a) il 60 per cento al coniuge;
- b) il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.

Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'Università. La pensione ai superstiti non può, in ogni caso, essere complessivamente né inferiore al 60 per cento, né superiore all'intero ammontare della pensione calcolata a norma dell'art. 12.

Se superstite è il marito, la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo 10.

Qualora non vi siano né coniuge né figli superstiti o, pure esistendo, non abbiano titolo alla pensione, questa spetta ai genitori superstiti di età superiore ai 65 anni che non siano titolari di pensione e alla data della morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai

fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione, sempreché al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico.

Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonché i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.

Il figlio riconosciuto inabile al lavoro a norma dell'articolo 39 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, nel periodo compreso tra la data della morte dell'assicurato o del pensionato e il compimento del 18° anno di età, conserva il diritto alla pensione di reversibilità anche dopo il compimento della predetta età.

La pensione spettante a norma del presente articolo ai genitori ed ai fratelli e sorelle è dovuta nella misura del 15% per ciascuno.

Nel caso di concorso di più fratelli e sorelle la pensione non può essere complessivamente superiore all'intero importo della pensione calcolata a norma dell'articolo 12 (1).

-----  
(1) Così modificato prima dall'art. 2, L. 4 aprile 1952, n. 218 e poi sostituito dall'art. 22, L. 21 luglio 1965, n. 903.

## **L'INFORTUNIO SUL LAVORO PER COVID-19 NON È COLLEGATO ALLA RESPONSABILITÀ PENALE E CIVILE DEL DATORE DI LAVORO** -

comunicato stampa Inail

***Il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa***

ROMA - In riferimento al dibattito in corso sui profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro per le infezioni da Covid-19 dei lavoratori per motivi professionali, è utile precisare che dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l'accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro.

Sono diversi i presupposti per l'erogazione di un indennizzo Inail per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro e quelli per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro che non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Queste responsabilità devono essere rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative Inail.

Pertanto, il riconoscimento dell'infortunio da parte dell'Istituto non assume alcun rilievo per sostenere l'accusa in sede penale, considerata la vigenza in tale ambito del principio di presunzione di innocenza nonché dell'onere della prova a carico del pubblico ministero. E neanche in sede civile il riconoscimento della tutela infortunistica rileva ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l'accertamento della colpa di quest'ultimo per aver causato l'evento dannoso.

Al riguardo, si deve ritenere che la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all'andamento epidemiologico, rendano peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro.



## **ORARI SETTIMANALI: RISARCIMENTO DEI DANNI SUBÌTI A CAUSA DEL MANCATO RISPETTO DELLA NORMATIVA COMUNITARIA** da

DoctorNews di martedì 27 luglio 2021 - a cura di dott. Jacopo Grassini

Dato che lo stesso art. 17 della Direttiva 2003/88 prevede la possibilità di derogare agli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 16 "quando la durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata e/o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta di dirigenti o di altre persone aventi potere di decisione autonomo", la temporanea deroga al limite delle 48 ore settimanali non può essere considerata violazione grave e manifesta del diritto comunitario, né lesiva dei diritti dei singoli lavoratori. Il limite delle 48 ore settimanali, in definitiva, non ha carattere assoluto nell'ambito della Direttiva, poiché comunque derogabile ogni qualvolta il superamento non sia imposto al lavoratore.

## **FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO, GARANTE PRIVACY: È DIRITTO PAZIENTI SCEGLIERE DATI DA OSCURARE**

La normativa sul Fascicolo sanitario elettronico (Fse) prevede che l'interessato può oscurare dati e documenti presenti, che sono così accessibili solo dallo stesso interessato e dal medico che li ha generati.

Tale diritto è esercitabile al momento in cui sono generati i referti o successivamente.

A seguito del mancato rispetto della richiesta di oscuramento avanzata dai pazienti, il Garante ha sanzionato due Aziende sanitarie, rispettivamente per 120mila e 150mila euro.

## **MEDICI E BORSE, CHIRURGIA DI URGENZA E DI PRONTO SOCCORSO È EQUIPOLLENTE ALLA CHIRURGIA GENERALE** da DoctorNews di mercoledì

28 luglio 2021 a cura di dott. Jacopo Grassini - [www.dirittosanitario.net](http://www.dirittosanitario.net)

Il D.M. 30 gennaio 1998 ha individuato le discipline equipollenti al fine dell'accesso al ruolo dirigenziale del personale sanitario del Servizio sanitario nazionale. Al punto 13 della tabella allegata al menzionato decreto, la chirurgia di urgenza e di pronto soccorso è stata considerata equipollente alla chirurgia generale, specializzazione specificamente prevista dall'art. 7 Direttiva 75/362/CEE. Ne consegue, che motivi di coerenza dell'ordinamento impongono di ritenere che la frequenza del corso di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso dia diritto alla corresponsione dell'adeguata remunerazione prevista dalla normativa comunitaria.

**ALLEGATI A PARTE - DM 30.01.1998 (documento 166)**

## **TRIBUNALE DI MODENA: SOSPENSIONE SENZA RETRIBUZIONE PERSONALE SANITARIO NON VAX** da DPLMo

Con ordinanza n. 2467 del 23 luglio 2021, il Tribunale di Modena ha affermato la piena legittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro senza retribuzione adottato da un datore di lavoro operante in una RSA ove due addetti con mansioni sanitarie avevano rifiutato di vaccinarsi contro il CoViD -19. Ciò era avvenuto prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 44/2021.

Il Tribunale ha osservato che, ai sensi del D.L.vo n. 81/2008, l'imprenditore è garante della salute e della sicurezza sia degli altri dipendenti che dei terzi. Il rifiuto della vaccinazione se pur non può

dar adito a provvedimenti di natura disciplinare, può avere delle conseguenze sul piano della oggettività a svolgere determinate mansioni. Di qui (art. 41) la valutazione del medico competente di inidoneità a svolgere, causa il pericolo pandemico, l'attività a stretto contatto con anziani e persone oltre modo fragili, di qui (art. 42) una prima valutazione del datore, a seguito della comunicazione del medico, circa la possibilità di utilizzare gli addetti sanitari in una posizione lavorativa non a contatto con altri dipendenti o terzi. Verificata l'impossibilità, è stato ritenuto corretto il comportamento del datore che ha proceduto a sospendere i due dipendenti senza la corresponsione di alcuna retribuzione.

## **PATENTE DI GUIDA SCADUTA O IN SCADENZA: PROROGA FINO AL 31 MARZO 2022**

Patente scaduta o in scadenza, proroga fino al 31 marzo 2022. La validità dei documenti di guida si adegua alla conferma dello stato d'emergenza Covid fino a fine anno.

Per guidare in Italia, tutte le patenti conseguite nel Paese con validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 maggio 2021 sono prorogate al 31 marzo 2022, ossia fino al novantesimo giorno successivo alla cessazione dello stato d'emergenza. La nuova scadenza si applica anche alle patenti in scadenza dal 1° luglio al 31 dicembre 2021.

*MIMS - Circolare n.24231 del 27 luglio 2021*

<b>Data originaria di scadenza</b>	<b>Proroga per circolare in ambito UE e SEE</b>	<b>Proroga per circolare in ambito nazionale</b>
1° febbraio 2020 - 31 maggio 2020	13 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria	
1° giugno 2020 - 31 agosto 2020	1° luglio 2021	
1° settembre 2020 - 30 giugno 2021	10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria	
31 gennaio 2020 - 31 maggio 2021		31 marzo 2022
1° giugno 2021 - 30 giugno 2021		10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria
1° luglio 2021 - 31 dicembre 2021		31 marzo 2022



Attenzione: la proroga della validità non si applica alla patente di guida quale documento di riconoscimento.

Oltre che sui termini di validità delle patenti scadute o in scadenza, la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2021 incide anche sui termini relativi ad **esami di guida, fogli rosa e revisioni** dei veicoli.

Per chi deve conseguire l'**esame di teoria per la patente**:

- in caso di domanda presentata nel 2020, la prova potrà essere svolta entro il 31 dicembre 2021;
- per chi ha presentato o presenterà domanda dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, la scadenza per lo svolgimento della prova è pari ad un anno.

Per quanto riguarda invece i **fogli rosa**, per i documenti in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 si applica la proroga al **31 marzo 2022**. Al pari delle patenti di guida, ci sono novanta giorni in più dalla data di cessazione dello stato d'emergenza.

Per la **revisione dei veicoli**, sarà possibile circolare **fino ai 10 mesi successivi alla scadenza**, se compresa tra ottobre 2020 e giugno 2021.

Nessuna proroga è invece prevista per le revisioni scadute dopo giugno 2021 e per i veicoli di categoria L (es. moto, ciclomotori, minicar) e O1-O2 (rimorchi di massa inferiore a 3,5 t.).

**LEGGI IN [Patente scaduta o in scadenza, proroga della validità fino al 31 marzo 2022 \(informazionefiscale.it\)](#) a cura di Alessio Mauro**

**ALLEGATI A PARTE - MIMS Circolare n. 24231 del 27 .07.2021 (documento 167)**

## **GUIDA AL GREEN PASS, PUÒ ESSERE REVOCATO? SERVE ANCHE AI RAGAZZI?**

**Le risposte di Cittadinanzattiva a cura di Viviana Franzellini**

Chi ne è esentato? E cosa deve fare chi è guarito? Intervista a Isabella Mori, Responsabile del servizio tutela di Cittadinanzattiva

**[Guida al Green pass, può essere revocato? Le risposte di Cittadinanzattiva \(sanitainformazione.it\)](#)**

La certificazione verde Covid-19 o Green pass, in Italia, si ottiene con tampone negativo antigenico o molecolare per la validità di 48 ore, con la guarigione dal Covid (entro i 6 mesi dalla stessa e non oltre 12 mesi dalla guarigione) e con la vaccinazione. Per chi ha fatto il vaccino, vale dal quindicesimo giorno successivo alla prima dose fino alla data in cui si riceve la seconda. Da quel momento in poi, dura altri nove mesi.

**Il nuovo decreto in vigore dal 6 agosto. Prorogato lo stato d'emergenza fino al 31 dicembre**

Il Green Pass, dal 6 agosto, sarà obbligatorio non solo per muoversi in Europa ma anche, in Italia, per:

- servizi di ristorazione per il consumo al tavolo al chiuso
- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi
- musei, piscine, palestre, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività al chiuso

- centri termali, parchi tematici e di divertimento. Centri culturali e centri sociali per le attività al chiuso ad esclusione di centri educativi per l'infanzia e centri estivi
- sagre e fiere, convegni e congressi
- sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò
- concorsi pubblici

La decisione del Governo Draghi si è resa necessaria per contrastare l'aumento dei contagi causati dalle varianti di Covid-19. Inoltre, è stato prolungato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre. Nella nostra intervista la dottoressa **Isabella Mori**, Responsabile del servizio tutela di Cittadinanzattiva, ha risposto ai dubbi e alle domande più frequenti sulla certificazione verde. L'esperta sottolinea che «il Green pass è una certificazione autenticata con una validità. L'errore è pensare che sia un certificato che attesti la doppia vaccinazione. Non è così, vale anche per chi presenta un tampone con una validità di 48 ore». Questo, dimostra che ad oggi non esiste nessun obbligo vaccinale in Italia.

- **Come si ottiene il Green pass?**
- **Chi non ha la tessera sanitaria perché non iscritto al SSN?**
- **I guariti dal Covid-19**
- **Una dose unica entro 12 mesi**
- **Il Green Pass per i guariti**
- **Chi non può vaccinarsi per motivi di salute**
- **Chi si è vaccinato con Reithera**
- **La certificazione verde per bambini e ragazzi**
- **Il Green pass può essere revocato?**

## **LEGGI IN**

**[Guida al Green pass, può essere revocato? Le risposte di Cittadinanzattiva \(sanitainformazione.it\)](#) a cura di **Viviana Franzellini****

## **INPS - COVID-19: CONGEDO STRAORDINARIO PER GENITORI - FRUIZIONE ORARIA**

Col messaggio n. 2754 del 28 luglio 2021 l'Inps comunica il rilascio della procedura per la presentazione delle domande di congedo straordinario, per i lavoratori dipendenti del settore privato, con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi lavoratori, anche in modalità oraria (legge 6 maggio 2021, n. 61, in sede di conversione in legge del [decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30](#)).

**ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 2754 del 28 .07.2021 (documento 168)**

## **VEDI ANCHE**

**Congedo Covid 2021, Via libera alle domande su base oraria** in PensioniOggi a cura di Valentino Grillo

**<https://www.pensionioggi.it/notizie/lavoro/congedo-covid-2021-via-libera-alle-domande-su-base-oraria>**

Il DI n. 30/2021 ha riconosciuto dal 1° gennaio 2021 ai genitori lavoratori dipendenti con figli minori di 14 anni conviventi la facoltà di astenersi dal lavoro percependo un congedo retribuito al 50% (coperto da contribuzione figurativa) per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla

durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio oppure per la durata dell'infezione da SARS Covid-19 o quarantena del figlio. Se il figlio è disabile il congedo può essere utilizzato a prescindere dall'età anagrafica e a prescindere dalla convivenza. La durata del congedo non può comunque eccedere il 30 giugno 2021. La legge n. 61/2021 ha riconosciuto dal 13 maggio 2021 al 30 giugno 2021 la possibilità di fruire del predetto congedo anche in modalità oraria (Circolare Inps n. 96/2021 vedi Documento allegato n.152 in Brevia n. 27/2021).

Col messaggio n. 2754 l'INPS spiega che la domanda può essere presentata utilizzando la procedura per le domande di congedo parentale a ore ordinario (periodo compreso tra il 13 maggio 2021 ed il 30 giugno 2021) attraverso il portale web dell'istituto, patronato o contact center integrato, Attenzione: nel caso in cui il periodo all'interno del quale si intende fruire delle ore di "Congedo 2021 per genitori" sia a cavallo tra il mese di maggio 2021 e il mese di giugno 2021, dovranno essere presentate due domande.

**NB** - Si ricorda che le modalità di fruizione del congedo di cui sopra per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché le relative indennità, sono a cura dell'Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro (vedi Inps circolare n.96 punto 5.4).

## **MIN.LAVORO - ESONERO DAI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI DAI LAVORATORI AUTONOMI, ECC.** da DplMo - fonte: Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha pubblicato il Decreto Interministeriale del 17 maggio 2021 di definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dell'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi, nonché dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, di cui al [decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509](#), e al [decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103](#).

### **LEGGE 30 dicembre 2020 n. 178 - art. 1, commi 20-22.**

**20.** Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 2.500 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019. Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

**21.** Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero di cui al comma 20 nonché la quota del limite di spesa di cui al comma 20 da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103, e i relativi criteri di ripartizione. A valere sulle risorse di cui al comma 20 sono altresì esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali i medici, gli infermieri e gli altri professionisti e operatori di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in quiescenza e assunti per l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19.

**22.** Gli enti previdenziali di cui ai commi 20 e 21 provvedono al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui ai medesimi commi 20 e 21 e comunicano i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio

emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'esonero.

## **ALLEGATI A PARTE - DECRETO INTERMIN. del 17.05.2021 (documento 169)**

### **DIRIGENTI MEDICI – RICONOSCIUTO ANCHE IL DANNO NON PATRIMONIALE IN CASO DI MANCATO CONFERIMENTO**

**DELL'INCARICO** da Consulcesi & Patmers

Recentemente, il Tribunale di Roma, Sez. lavoro 3141/21 ha riconosciuto il diritto di alcuni dirigenti medici al conferimento formale dell'incarico, con conseguente liquidazione del danno patrimoniale e non patiti in conseguenza della condotta inadempiente dell'amministrazione sanitaria. Il caso... **[continua]**

**[Dirigenti medici: riconosciuto anche il danno non patrimoniale in caso di mancato conferimento dell'incarico | Consulcesi & Partners \(consulcesiandpartners.it\)](#)**

### **ASSENZA PER VACCINAZIONE** da AranSegnalazioni - Newsletter del 29/7/2021

***Dipartimento della funzione pubblica***

**Parere n. 38420-P-8/6/2021 sul titolo giustificativo dell'assenza dal servizio per somministrazione del vaccino anti Covid-19**

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Non è prevista, in generale, alcuna norma che consenta il riconoscimento di permessi specifici per la somministrazione del vaccino anti Covid-19. La normativa emergenziale prevede solo per il personale del comparto scuola e università la giustificazione dell'assenza per la somministrazione degli stessi. I dipendenti appartenenti ad altri diversi comparti, che aderiscano al programma di vaccinazione regionale e che si assentino dal lavoro per la somministrazione, possono fruire di permessi personali o di altri istituti previsti dai CCNL di riferimento. Le assenze dovute ai postumi del vaccino si considerano giornate di malattia ordinaria e, quindi, soggette alle relative decurtazioni.

### **GOVERNO - AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE SCOLASTICO**

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 31 del 29 luglio 2021, ha approvato l'autorizzazione al Ministero dell'Istruzione ad assumere, a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, per l'anno scolastico 2021/2022 un numero pari a 112.473 unità di personale docente.

***Speriamo in analoghi provvedimenti anche per la Sanità***